

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale per il cittadino con legami personali o interessi economici in Italia

di Angelo Ginex



In tema di **soggettività fiscale** del **cittadino italiano residente all'estero**, ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 2 Tuir](#) e dell'[articolo 43 cod.civ.](#), deve considerarsi **soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio**, inteso come la **sede principale degli affari e interessi economici** nonché delle **relazioni personali**, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell'Aire.

È questo il principio di diritto ribadito dalla **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 8286, depositata ieri 15 marzo**, la quale consolida, quindi, l'orientamento in materia (cfr., **Cass. Sent. n. 21694/2020; Cass. Sent. n. 678/2015**).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad un **cittadino italiano, iscritto all'Aire e residente all'estero**, di un **avviso di accertamento** con cui l'Amministrazione finanziaria gli richiedeva maggiori imposte, ritenendolo **fiscalmente residente in Italia** sulla base degli elementi in esso indicati.

Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva **ricorso in appello** innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, in accoglimento dello stesso, riformava la pronuncia di primo grado e **annullava l'atto impugnato**. In particolare, la CTR rilevava che la **documentazione** depositata dal contribuente avesse **dimostrato** in maniera inequivocabile la sua **residenza estera** e che potevano considerarsi superate le incongruenze denunciate dall'Ufficio, secondo cui coesistevano una pluralità di residenze nel Regno Unito e a Montecarlo.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** lamentando, con un unico

motivo, la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 2 Tuir](#) e dell'[articolo 43 cod.civ.](#), in quanto il giudice di appello, **erroneamente**, aveva ritenuto che la **documentazione** e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero una **effettiva residenza all'estero**.

Più precisamente, l'Ufficio ha richiamato la **giurisprudenza domestica e quella euro-unitaria**, evidenziando come le stesse valorizzano i **legami personali e professionali**, evincibili dalla **presenza fisica** del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato, dalla disponibilità di una **abitazione**, dal luogo di esercizio delle **attività professionali** e comunque dagli **interessi patrimoniali**.

Inoltre, lo stesso ha rilevato che, laddove sussistano **indicazioni contrastanti**, la medesima giurisprudenza, operando un **giudizio di prevalenza**, ha attribuito rilevanza ai **legami personali su quelli professionali**, privilegiando il criterio di effettività.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza avanzata dall'Agenzia delle Entrate, evidenziando come **la CTR non si sia attenuta alle regole e ai principi sanciti dalla richiamata giurisprudenza domestica ed euro-unitaria**.

I Giudici di vertice hanno rilevato che la citata giurisprudenza ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 2 Tuir](#) e dell'[articolo 43 cod.civ.](#), deve considerarsi **soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali** (cfr., Cass. Sent. n. 21694/2020; Cass. Sent. n. 678/2015).

Inoltre, è stato rilevato che ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di **elementi significativi**, quali **l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del cittadino italiano all'Aire** (cfr., Cass. Ord. n. 29576/2011; Cass. Sent. n. 12259/2010).

Ciò detto, la Suprema Corte ha osservato come, **erroneamente**, la sentenza gravata abbia **valorizzato** gli elementi addotti dal contribuente, che però si riducono alla sola **iscrizione all'Aire** e alla **assidua frequenza di club socio-culturali e ricreativi all'estero**.

Così come evidenziato dai giudici di legittimità, tale pronuncia non considera, invece, una serie di **elementi presuntivi** allegati dall'Ufficio, quali la **locazione di un immobile a Torino ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale propria e della propria famiglia, o la locazione, sempre a Torino, di due posti auto, o ancora le partecipazioni a vario titolo, anche quale rappresentante legale, in alcune società aventi sede in Italia**.

Pertanto, si è concluso che **non è stata fatta corretta applicazione dei principi in tema di soggettività fiscale del cittadino italiano residente all'estero**, con conseguente **cassazione** della pronuncia impugnata e **rinvio** alla CTR del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

